

COMUNE DI _____POZZOLO FORMIGARO_____

Provincia di _____ALESSANDRIA_____

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA
RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Art. 1
Istituzione della tassa.

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, come definiti dall'art. 14 D.L. 138/2002 convertito in L. 178/2002, nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo articolo 2.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti a questi assimilati, come individuati con provvedimento deliberativo formalmente adottato in attuazione dei criteri di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 47/14763 del 14.2.2005 ad oggetto "CRITERI REGIONALI DI ASSIMILAZIONE , PER QUALITA' E QUANTITA', DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI, avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al Decreto Legislativo n.267/2000 e dell'art. 23 del D. Lgs. 22/97. Tale privativa non si applica, ai sensi dell'art. 21 comma 7 D.Lgs. 22/97 come sostituito dall'art. 23 L. 179/2001, alle attività di recupero dei rifiuti urbani assimilati a condizione che sia dimostrato a consuntivo l'avvio al recupero degli stessi da parte del produttore attraverso idonea documentazione. Non si considerano rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani gli imballaggi terziari di cui all'art. 43 co. 2 D.Lgs 22/97.
L'allegato A) del Regolamento è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della Delibera sopra richiamata.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2
Attivazione del servizio.

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni e alla normativa vigente.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1., in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 300 metri dalla zona in cui il servizio viene svolto, qualora la distanza sia superiore la percentuale si riduce al 30 per cento.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 4.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è in alcune zone del territorio comunale svolto regolarmente o con la dovuta cadenza temporale, la Giunta Comunale potrà discrezionalmente stabilire una percentuale di detassazione a favore dei contribuenti interessati dal disservizio.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita deliberazione della Giunta comunale a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

Art. 3
Gettito e costo del servizio.

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1. nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.
2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 lettera a) della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai sensi dell'art. 1 co. 7 D.L. 392/2000 convertito in L. 26/2001 si considera, ai fini della quantificazione dei costi di esercizio del servizio, l'intero costo relativo allo spazzamento rifiuti, senza applicare alcuna riduzione forfettaria a tale titolo ai sensi dell'art. 3 co. 68 L. 549/95.

Art. 4
Presupposto della tassa ed esclusioni.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 4.
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali a titolo meramente esemplificativo:
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - i vani caldaia, le cabine elettriche, i forni, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - soffitte, ripostigli, lavanderie legnaie e simili, limitatamente ai locali o a parte degli stessi aventi un'altezza non superiore a mt. 1,50 nei quali non sia oggettivamente possibile la permanenza,

Non sono altresì soggetti alla tassa:

- a. Qualsiasi tipologia di unità immobiliare che risulti completamente vuota e priva di utenza enel.
- b. I locali e le aree che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a) e b) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o per quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui al comma precedente, devono presentare al settore tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a

quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati a quelli urbani, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata dalla copia della documentazione prescritta, in base alla specifica tipologia di rifiuto, dal decreto legislativo 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni.

Non sono inoltre soggette alla tassa:

- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la stesa viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che, anche in questo caso, l'interessato dimostri, allegando la prescritta documentazione, l'osservanza della normativa disciplinante lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
- Falegnamerie.....	40.....
- Autocarrozzerie.....	15.....
- Autofficine per riparazione veicoli.....	15.....
- Gommisti.....	15.....
- Autofficine di elettrauto.....	15.....
- Rosticcerie.....	5.....
- Lavanderie.....	5.....
- Verniciatura.....	40.....
- Galvanotecnici.....	40.....
- Fonderie.....	40.....
- Lattonerie.....	40.....

- b. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

- c. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 4. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 18, comma 2.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 8 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti, producono i loro effetti:
 - a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 13;
 - b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

Art. 7 **Commisurazione e tariffe.**

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti di cui al successivo art. 8.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.

5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

Art. 8

Classi di contribuenza

COEFFICIENTI DI PRODUZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI RIFIUTI

CATEGORIA	DESCRIZIONE	PARAMETRO
-----------	-------------	-----------

1	Adibiti ad abitazione: alloggi	1
	Non adibiti ad abitazione: Cantine e/o seminterrati, box, garages, posti auto coperti accessori utilizzati (soffitte, sottotetti, mansarde, verande ecc.)	0,30
2	Aree scoperte di unità produttive destinate all'attività o comunque connesse, collegate o il cui uso è finalizzato alla suddetta attività	0,30
3	Locali destinati ad uffici pubblici, associazioni ed istituzioni culturali, sportive e similari, scuole pubbliche e private, stazioni ferroviarie, tranviarie ecc.,	2,00
4	Locali destinati ad Uffici privati (Studi professionali, commerciali ecc.), banche ed assicurazioni, gabinetti medici, studi artistici, saloni di bellezza, studi fotografici	2,40
5	Locali ed aree per ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar, gelaterie, esercizi pubblici anche all'aperto, mense aziendali	2,60
6	Locali destinati ad alberghi, locande, collegi, convitti, pensioni, villaggi turistici, residence, aree adibite a campeggio, a deposito di roulottes	2,10
7	Locali destinati ad uso commerciale non rientranti nell'ipotesi di cui alla categoria 8, a grandi magazzini, supermercati, negozi di vario genere e relativi depositi, distributori di carburante, banchi di vendita all'aperto, chioschi, edicole, aree commerciali ed esposizioni, autorimesse pubbliche e private	2,7
8	Locali destinati ad attività commerciali con superficie complessiva non superiore a mq 100 e ubicati nelle zone A, B1 e B4, quest'ultima limitatamente alla Fraz. Bettole, del vigente P.R.G.C.	2,2
9	Locali destinati ad insediamenti artigianali non rientranti nell'ipotesi di cui alla categoria 10, ad insediamenti industriali, prestazioni di servizi, commercio all'ingrosso	1,8
10	Locali destinati ad insediamenti artigianali aventi superficie complessiva non superiore a mq. 300 ubicati nelle zone A, B1 e B4, quest'ultima limitatamente alla Fraz. Bettole, del vigente P.R.G.C.	1,5

11	Locali destinati ad uso cinematografico, teatri ed altri locali di spettacolo, circoli di ritrovo, sale da giochi, da biliardo, scuole di ballo, aree scoperte adibite a ballo all'aperto, discoteche, impianti sportivi	2,40
12	Istituti pubblici di ricovero aventi scopi di assistenza, ospedali ed istituti di cura pubblici e privati	1,2

Art. 9
Tariffe per particolari condizioni di uso.

1. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde e le aree ed i locali ad uso condominiale.
2. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di:
 - a. abitazioni con unico occupante;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione:
 - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga l'indicazione dell'abitazione di residenza e l'abitazione principale del soggetto passivo e l'immobile non sia oggetto di locazione.
 Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) non sono fra loro cumulabili."
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
3. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 2, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b del precedente comma 2.
4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3 che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 19.

Art. 10
Agevolazioni.

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 9, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:
 - a. esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del competente Consorzio dei Servizi alla Persona. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali del suddetto Ente, attestante la sopraindicata circostanza e a condizione che il richiedente e i suoi conviventi non siano titolari di diritti di proprietà su beni immobili;
 - b. Per le utenze non domestiche è applicata a consuntivo una riduzione fino al 50 % della tassa per i locali in cui i rifiuti vengono avviati a recupero. Questo dovrà essere documentato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti indicati.
 - c. Alle utenze che dispongono presso la propria abitazione, ubicata sul territorio comunale, di giardino, orto o di parco e che provvedono a smaltire in proprio i relativi rifiuti prodotti nell'area verde, tramite apposita compostiera fornita dal Comune, è applicata una riduzione del 10% sulla superficie tassabile.

Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il 20 gennaio del primo anno di adesione al programma di compostaggio domestico e l'agevolazione verrà riconosciuta per un periodo complessivo di tre anni decorrenti da quello di presentazione dell'istanza medesima, salvo espressa comunicazione di rinuncia da parte dell'interessato. Decorso tale periodo l'agevolazione decadrà automaticamente e per potersene nuovamente avvalere dovrà essere presentata, a tali fini, una nuova istanza scritta. Per l'anno 2007 il termine del 20 gennaio è prorogato al 30 aprile in considerazione della necessità di pubblicizzare e dare adeguata comunicazione della presente agevolazione. Nell'istanza dovrà essere dichiarato:

- la descrizione dei contenitori per la pratica del compostaggio;
- ubicazione del luogo di compostaggio e ubicazione del riutilizzo;
- impegno ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate;
- impegno a non conferire il compost nella raccolta differenziata e che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento;

Di accettare eventuali verifiche presso l'utenza da parte degli incaricati del Comune al fine di accertare la regolare ed effettiva pratica del compostaggio.

- a) possono aderire all'iniziativa anche i condomini che possiedono un giardino;
- b) per beneficiare della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta;
- c) in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la tassa a carico di coloro che hanno ne hanno indebitamente beneficiato e verrà applicata la sanzione prevista dalla normativa vigente;
- d) non possono avvalersi dell'agevolazione gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 11

Classificazione dei locali e delle aree.

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categorie.
2. Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.

Art. 12

Deliberazione di tariffa.

1. La Giunta comunale delibera, entro il termine di approvazione del relativo bilancio di previsione e in base alla classificazione ed i criteri di graduazione di cui ai precedenti articoli, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.
2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura del costo del servizio.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

Art. 13

Denunce.

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare al settore tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il settore tributi e gli altri uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale del conduttore dei locali;
 - gli estremi del conduttore dei locali (persona fisica o giuridica);
 - la data di inizio occupazione dei locali;
 - il nome del proprietario dell'immobile, qualora diverso dal conduttore dei locali;
 - gli estremi catastali dell'immobile;
 - la superficie dei locali;
 - tipologia attività svolta;
 - le parti di superficie dei locali ove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi non assimilabili agli urbani o comunque non soggette all'applicazione della tassa in quanto rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 4 co 2 del presente regolamento.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
 5. L'Ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
 6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.

Art. 14 Accertamento.

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, il settore tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, il settore tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, nel rispetto della normativa disciplinante le modalità di concessione stabilite dal decreto legislativo n.446/97 in quanto applicabili, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 15 Riscossione.

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 13, comma 1, è riscosso a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 16 in elenchi da formare e consegnare al competente concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
 Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Funzionario Responsabile può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi legali.
 Ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili.
 La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
 In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed

automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese".

2. E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla riscossione anche non coattiva mediante versamenti diretti o su apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune o nelle altre forme consentite dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/97.

Art. 16 Poteri del comune.

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 17 Funzionario responsabile.

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il sindaco comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 18 Rimborsi.

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal settore tributi con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il settore tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro centoottanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, è disposto dal settore tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica dell'invito al pagamento del tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal settore

tributi entro centoottanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura di legge.
5. Non si fa luogo a rimborso quando l'importi risulti inferiore a euro 11.

Art. 19 Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 15, commi 1 e 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura di legge.

Art. 20 Accertamento con adesione.

1. E' introdotto in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, relativamente alla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo.
3. L'accertamento definito con adesione non soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 21 Procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, dell'immobile oggetto del tributo, della denuncia cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, e in ogni caso in cui non sia stato inviato l'invito a comparire, il responsabile del servizio disporrà la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di accertamento, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione della tassa in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. Il momento del perfezionamento della definizione dell'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 22

Definizione dell'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 20 e 21 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i locali e le aree cui si riferisce ciascun atto che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai locali ed aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali od aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 23

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio interessato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto del minimo edittale.

Art. 24

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 23 con le modalità indicate nell'atto medesimo.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia per importi complessivi inferiori ad € 5.000,00.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare della tassa concordata, il contribuente: a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione; b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
5. Per la riscossione di quanto dovuto si applicherà il disposto dell'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 25

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto dal contribuente ai sensi del precedente articolo 24.

Art. 26

Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un

anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.
8. Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo, comprensivo della tassa occupazione temporanea, risulti inferiore ad euro 3.

Art. 27

Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

Art. 28

Entrata in vigore del regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio dell'anno 2009.